

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

| | PAG. |
|---|---|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI: Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di primario e di aiuto ospedalieri di Sovrintendente sanitario e di direttore sanitario. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (721) | 401 |
| PRESIDENTE | 401, 403, 404, 405, 406 407, 408, 409. 410 |
| DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> | 402, 404 405, 406, 407, 408, 409 |
| VENEGONI | 402, 404, 405, 406, 409 |
| BARBERI SALVATORE | 404 |
| BARTOLE | 406, 407 |
| COTELLESA | 407 |
| GENNAI TONIETTI ERISIA | 409 |
| CERAVOLO | 409 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 410 |

La seduta comincia alle 9.15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Santero e Zelioli Lanzini: Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di primario e di aiuto ospedalieri, di sovrintendente sanitario e di direttore sanitario. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: Disposizioni transitorie per i concorsi a posto di primario e di aiuto ospedalieri, di sovrintendente sanitario e di direttore sanitario.

Nella precedente seduta, si è concordato di demandare al relatore e a tutti i colleghi interessati il compito di concordare gli emendamenti che fossero ritenuti opportuni. In effetti, tali emendamenti sono stati elaborati e, avendo l'Alto Commissario partecipato alla formulazione, sono anche stati accettati dal Governo.

Poiché nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole De Maria, potrà esprimere il pensiero del Governo ogni qualvolta un emendamento venga proposto.

Do lettura dell'articolo 1:

« La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre, dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti ».

A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera *a*);

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari, per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I limiti di età previsti dalla lettera *a*) degli articoli 47, 56 e 63 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque anni ».

All'ultimo comma di questo articolo è stato proposto un emendamento così formulato:

« I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera *a*), 56 lettera *a*), 63 e 67 n. 1, lettera *c*), e n. 2, lettera *b*), del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, stabiliva come limite massimo di età per gli assistenti 35 anni, per gli aiuti 40 anni, per i primari 45 anni. La legge del 1951 ampliò di 10 anni questi limiti di età, in considerazione sia della sospensione dei concorsi che si era verificata per quindici o venti anni, sia per gli eventi bellici che avevano impedito la partecipazione ai concorsi medesimi da parte di molti aspiranti.

La proposta di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, prevede un ampliamento di cinque anni.

Con l'emendamento proposto si ritorna all'ampliamento dei limiti di età di 10 anni. Cioè, un primario potrebbe concorrere fino a un limite massimo di 55 anni, un aiuto fino a 50 anni, un assistente fino a 45.

Ritengo opportuno questo maggiore ampliamento dato il lungo periodo di sospensione dei concorsi.

VENEGONI. Credo che la proposta contenuta nell'emendamento sia eccessiva. Già l'ampliamento di cinque anni, approvato dal Senato, è sufficiente a garantire un minimo di diritti a coloro che intendessero partecipare ai concorsi. L'elevamento del limite di età di 10 anni, che poteva avere una giustificazione nel 1951, non ne ha o ne ha una molto minore oggi, perché molti concorsi sono stati fatti.

Mi pare che in questo modo si venga ad apportare una modifica sostanziale alla legge del 1938. Non dobbiamo dimenticare che oggi ci sono molti giovani, ormai sufficientemente

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

maturi ed esperti per coprire questi posti, i quali verranno a trovarsi in condizione d'inferiorità rispetto ai più anziani, che possono vantare maggiori titoli accademici o maggiori pubblicazioni, mentre per quello che riguarda la capacità possono trovarsi su un piano uguale o addirittura inferiore ai più giovani.

Quindi mi pare che la decisione del Senato, di elevare il limite di età di cinque anni, possa essere mantenuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni vuole mantenere il testo del Senato. Il Governo invece accetta l'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato testè lettura, all'ultimo capoverso dell'articolo 2.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in

ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2, lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni ».

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso;

c) incarico universitario;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio e alla categoria dell'ospedale;

f) servizio di assistenza effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

h) incarichi o servizi prestati presso istituti privati ».

Anche su questo articolo sono stati concordati numerosi emendamenti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

Quello alla lettera *a*) è del seguente tenore:

« *a*) servizio di primario di ruolo o di incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari di materie attinenti al concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

In sostanza si tratta di aggiungere le parole: « cliniche universitarie o istituti universitari di materie attinenti al concorso ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. A proposito di questo emendamento debbo ricordare che la legge del 1951 metteva in condizione d'inferiorità gli incaricati universitari nei confronti di quelli ospedalieri. Il testo approvato dal Senato riproduce alla lettera *a*) lo stesso criterio informatore. L'emendamento che si propone ha inteso, invece, comprendere anche i direttori e incaricati di una clinica universitaria.

I colleghi sanno che per arrivare a questi posti occorre un *curriculum* abbastanza lungo e difficile. Poiché lo stato di disagio che ha originato la norma della legge del 1951, cioè la necessità di sistemare molti ospedalieri, è venuta in parte a cessare in seguito ai concorsi che si sono espletati, penso si possa tornare al criterio di normalità, equiparando la carriera ospedaliera alla carriera universitaria.

VENEGONI. La diversa classificazione portata dalla legge del 1951 fu il frutto di una lunga discussione e non fu originata soltanto da motivi di opportunità.

Modificando questa classificazione, noi non introduciamo un criterio di maggiore giustizia distributiva.

Nel 1951 si era ritenuto che non si potesse mettere sullo stesso piano l'incarico universitario e quello del primario di ruolo o incaricato presso gli ospedali, poiché la loro posizione è diversa. Si sosteneva che non si potevano equiparare due cariche diverse, due esperienze diverse. Un incaricato universitario non è sempre quello che ha detto l'onorevole De Maria, cioè il responsabile di una clinica universitaria, ma è spesso soltanto un libero docente. In queste condizioni, come è possibile equiparare l'esperienza di un libero docente a quella di un primario o incaricato che per anni, per lunghi anni talvolta, ha vissuto nell'ospedale?

Ritengo perciò che la soluzione adottata dal Senato debba essere mantenuta. Comunque, noi ci asteniamo dalla votazione.

BARBERI SALVATORE. All'emendamento testè letto io propongo una modificazione formale. Invece di dire: « per la materia attinente al concorso », propongo di dire: « per la disciplina messa a concorso ». La parola « attinente » potrebbe prestarsi ad equivoci.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto la modificazione formale proposta dal collega Barberi, purché sia ben chiaro che per disciplina intendiamo tutto il complesso delle materie aventi perfetta affinità con quella messa a concorso. Così ad esempio, per un posto di primario medico, avrà diritto a concorrere tanto l'incaricato universitario di clinica medica quanto quello di patologia speciale medica e metodologia clinica, o quello di semeiotica medica o di clinica delle malattie infettive o tropicali.

Per rispondere poi alle osservazioni del collega Venegoni, debbo dire che fu discussa nella passata legislatura la questione dell'incarico universitario. Si disse che era una formula molto ampia. Riducendo la valutazione dell'incarico universitario alla sola disciplina messa a concorso, mi sembra di adottare un criterio equo. L'incaricato di una clinica universitaria si occupa dei malati accanto all'insegnamento e in funzione dell'insegnamento.

L'emendamento proposto precisa che si deve trattare di incaricato presso cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso. Pertanto ogni preoccupazione, che si possa estendere oltre misura il titolo di incaricato universitario nei confronti dell'incaricato ospedaliero, viene a cadere.

PRESIDENTE. Metto in votazione il nuovo testo, dianzi letto, della lettera *a*), con la modifica formale proposta dal collega Barberi e accettata dal Governo.

(È approvata).

Questa lettera *a*) rimane perciò così formulata:

« *a*) servizio di primario di ruolo o di incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina della materia messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

La lettera *b*) rimane invariata.

La pongo in votazione.

(È approvata).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

Per le lettere *c)* e *d)* è stata proposta la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione delle lettere *c)* e *d)*.

(È approvata).

Alla ex lettera *e)*, che diventa lettera *c)*, è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« *c)* servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il nuovo paragrafo vuole introdurre, a proposito del servizio degli aiuti, lo stesso criterio che si è creduto di introdurre a proposito del servizio dei primari o incaricati. Come abbiamo equiparato l'incarico ospedaliero all'incarico presso cliniche o istituti universitari, facciamo la stessa equiparazione per gli aiuti.

Noi non ci riferiamo, collega Venegoni, al libero docente che ha soltanto l'insegnamento. Ci riferiamo al libero docente che ha l'incarico di una clinica universitaria, la quale spesso funziona da reparto ospedaliero.

Accettando questo criterio per il primario o l'incaricato, logicamente l'abbiamo accettato anche per l'aiuto effettivo o incaricato o volontario, vuoi di ospedali, vuoi di cliniche o di istituti universitari per la disciplina messa a concorso. Quindi questo emendamento è una conseguenza di quello approvato alla lettera *a)*.

VENEGONI. Mantengo le osservazioni già esposte. Pertanto noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della soppressa lettera *c)*, e del quale già ho dato lettura.

(È approvato).

Sulle lettere *f)*, *g)*, *h)* non vi sono proposte di emendamenti. Esse rimangono quindi invariate, salvo la numerazione alfabetica, che diventa rispettivamente: *d)*, *e)*, *f)*.

Pongo in votazione queste ultime lettere.

(Sono approvate).

L'articolo 3, nel suo complesso, risulta così formulato:

« Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene,

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene.

d) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

f) incarichi o servizi prestati presso istituti privati ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge ».

Di questo articolo si propone la soppressione inserendo al suo posto tre articoli aggiuntivi.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. La legge del 1938 stabiliva che era il prefetto a nominare la commissione esaminatrice. Nel 1951 fu stabilito invece che esse dovevano essere nominate dall'amministrazione dell'ospedale che bandiva il concorso.

I colleghi senatori hanno creduto di tornare al criterio di nomina dall'alto, contenuto nella legge del 1938.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

I colleghi di questa Commissione che si sono interessati a questa legge sono stati invece — concordi — nell'affermare che si dovesse accettare il criterio della democraticità e che perciò si dovesse tornare alla commissione nominata dall'amministrazione che bandisce il concorso.

Gli stessi criteri questi colleghi hanno seguito anche per le commissioni giudicatrici dei concorsi per le infermiere.

Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Il nuovo testo proposto per l'articolo 4 è il seguente:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso,

d) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente,

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei me-

dici della provincia in cui si bandisce il concorso.

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermiere, di cui all'articolo 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione dell'infermeria,

b) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al IX, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica,

c) da un primario ospedaliero designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto ».

VENEGONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 4.

(È approvato).

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sul secondo e sul terzo articolo aggiuntivo proposti, debbo rilevare che essi ripristinano i criteri della legge del 1951.

L'articolo 4-bis stabilisce che il punteggio è fatto secondo la legge del 1938, in rapporto ai criteri approvati con l'articolo 3 di questo disegno di legge. Ovviamente la commissione giudicatrice, secondo i concetti della legge del 1951, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'articolo 4-bis è del seguente tenore:

« Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ».

BARTOLE. Questo articolo 4-bis, relativo al punteggio, non sembra che abbia riferimento anche ai farmacisti ospedalieri, perché l'articolo 54 della legge del 1938 riguarda esclusivamente il punteggio per i

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

medici. Quindi chiederei che nel corpo dell'articolo 4-ter si introducesse una dizione che estendesse le norme stesse anche ai concorsi per farmacisti.

PRESIDENTE. Ne terremo conto quanto esamineremo l'articolo 4-ter.

Pongo in votazione l'articolo 4-bis nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 4-ter è del seguente tenore:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, Presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal Presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette commissioni un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto ».

BARTOLE. Con riferimento a quanto osservavo precedentemente, io proporrei di inserire nel primo comma, dopo le parole « 1938, n. 1631 », le parole: « da espletarsi ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto ».

COTELLESA. In merito alla lettera c) chiedo: ha l'Alto Commissario tanti funzionari da poter contare solo sul grado VII o non è il caso di estendere la possibilità di scelta fino al grado VIII?

Io sarei di questo parere ed in tal senso propongo un emendamento.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto gli emendamenti Bartole e Cotellessa, specificando che gli articoli 67, 68, 69 e 70 del decreto del 1938 andranno applicati attenendosi ai criteri informativi della presente legge già denunziati ed accettati dai colleghi. Così, laddove nell'articolo 67 si stabiliscono i

limiti di età per l'ammissione al concorso, è ovvio che questi debbano intendersi aumentati di dieci anni in armonia a quanto deciso per le altre categorie di sanitari. Per coordinazione bisognerà fare la stessa modificazione nelle altre parti della legge. Sono favorevole all'articolo 4-ter, anche così modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-ter, con le modificazioni suggerite dagli onorevoli Bartole e Cotellessa.

(È approvato).

L'articolo 4-ter risulta pertanto così formulato:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informativi della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica,

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A della amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto ».

Passiamo all'articolo 5:

« I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il corso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 7° designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo, purché non abbia avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquant'anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di cinque anni».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come i colleghi vedono, il Senato ha ritenuto di accettare il criterio della democraticità per i posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore e ispettore sanitario.

Però c'è una lacuna. Nella legge del 1951 era stabilito che il presidente della commissione esaminatrice poteva essere il presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, il sovrintendente o il direttore sanitario o un medico di sua fiducia.

Il Senato ha ritenuto che il presidente possa delegare soltanto un membro del Consiglio d'amministrazione.

I colleghi di questa Commissione, che hanno concordato gli emendamenti, torne-

rebbero, invece, alla formulazione originale della legge del 1951 e perciò hanno proposto di sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dal presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente».

In secondo luogo essi hanno ritenuto che nel testo approvato dal Senato potesse scorgersi un sospetto verso i professori universitari di igiene in ruolo e fuori ruolo che avessero avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti. Tali professori si sono ribellati contro questa gratuita suspicione.

Perciò si è proposto di sopprimere alla lettera c) le parole: «purché non abbia avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti».

Gli stessi colleghi, che hanno studiato insieme a me questa nuova stesura della legge, hanno poi ritenuto di dovere impegnare le amministrazioni ospedaliere non soltanto all'approvazione della graduatoria, ma anche alla nomina dei concorrenti risultati idonei secondo l'ordine di questa, per evitare che si ripetesse il fatto verificatosi in qualche circostanza, che un'amministrazione nominasse, invece del primo e secondo della graduatoria, il terzo e il quarto.

Perciò propongono di aggiungere al comma terzo, dopo le parole «approvazione della graduatoria e», le altre: «secondo l'ordine di questa».

In rapporto all'aumento dei limiti di età già stabiliti nell'articolo 2, la lettera c) del quarto comma dovrebbe essere modificata: «c) età non superiore ai cinquantacinque anni».

Analogamente, l'ultimo comma dovrebbe essere del seguente tenore:

«Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni».

Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. L'articolo 5, nel testo derivato dalle modificazioni che si propone di adottare, dovrebbe essere, pertanto, così formulato:

«I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

dell'amministrazione interessata e sono costituite.

a) dal presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente,

b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 6:

« I componenti delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 48, lettera d), 64, lettera c), 68, lettera e), 72, lettera e), 76, lettera c), sono designati dai Consigli direttivi dei relativi Ordini e Collegi professionali della provincia in cui si bandisce il concorso ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo arti-

colo, in relazione all'articolo 4 che abbiamo già approvato, è pleonastico. Ne propongo, quindi, la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6.

(È approvata).

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. A questo punto propongo un articolo aggiuntivo, con riserva di dargli una precisa numerazione:

« Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per la presentazione di nuove istanze ».

La prima sezione del Consiglio di Stato, in data 12 febbraio 1952, ha emesso un parere in oggetto: « Concorso a sanitari ospedalieri. Interpretazione articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948 n. ... ». Sinteticamente dirò che il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso: Occorre tutelare gli interessi della collettività. Se esistono delle norme legislative che ampliano i criteri di ammissibilità di un concorso, e l'ospedale ha maniera di selezionare e prendere i migliori, scegliendo in un numero maggiore di quelli che avevano diritto a concorrere secondo le norme precedenti, qualora il concorso non sia stato espletato l'amministrazione ospedaliera, giungendo questa nuova legge, deve riaprire i termini ed espletare i concorsi secondo queste nuove norme.

Questa la ragione del nuovo articolo aggiuntivo.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Sono d'accordo, purché si sottolinei che la norma riguarda solo i concorsi dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, perché alcuni sono già in corso di svolgimento. Molte amministrazioni infatti già hanno bandito i concorsi con la legge del 1938.

VENEGONI. Sono d'accordo con la collega Gennai Tonietti.

CERAVOLO. Bisognerebbe precisare che cosa significano le parole: « dei quali non sia stato iniziato l'espletamento ». Secondo me basta che la commissione si sia riunita a norma di legge, per considerare iniziato l'espletamento del concorso.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Siamo d'accordo. Basta una prima riunione.

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'Alto Commissario aggiunto e da lui letto poco fa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

A questo articolo non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il titolo della legge, dovrebbe essere così modificato:

« Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

Dati i numerosi emendamenti e la necessità di provvedere alla corretta numerazione ed alla modifica del titolo, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del testo.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ». (n. 721).

Presenti e votanti 43

Maggioranza 22

Voti favorevoli 43

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Cerravolo, Cerreti, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, La Spada, L'El-tore, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Mastino Del Rio, Mieville, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Repossi, Roasio, Roberti, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni e Venegoni.

La seduta termina alle 10.30.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI